

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIFARELLI, SPADOLINI e VENANZETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1976

Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 24 ottobre 1973, la 9^a Commissione permanente del Senato approvò il disegno di legge n. 321 d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Treu, Colleselli, Segnana, Berlanda, Dalvit, Della Porta, Noè, De Zan, Brugger, Zanon, Cifarelli, Salerno, Leggieri, Tiriolo, Scardac-
cione, avente ad oggetto la Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

Il testo approvato dalla Commissione agricoltura fu trasmesso alla Camera dei deputati e divenne la proposta di legge n. 2452. Però, malgrado lo scorrere di molti mesi, questa non superò il traguardo dell'approvazione prima dello scioglimento delle Camere, cioè prima dell'anticipata fine della VI legislatura della Repubblica.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 del Regolamento del Senato, ripresentiamo, con la parte generale dell'originaria relazione, il testo del disegno di legge, quale fu approvato dal Senato. E ci auguriamo, ono-

revoli senatori, che esso possa meritare di nuovo la vostra approvazione.

« Il progresso tecnico non sempre è sinonimo di avanzamento di civiltà e, nella misura inoltre in cui incide sull'equilibrio dinamico della flora e della fauna, riduce la possibilità di rinnovamento delle risorse, che la natura offre all'uomo.

L'esaltazione della tecnica e dell'inventiva umana come fonte di progresso, alternativa rispetto alla natura, è contraddetta, diremo provvidenzialmente, dal desiderio dell'uomo di acquisire una maggiore comprensione dei valori naturali, di considerare di importanza vitale la conservazione e la protezione della natura e delle sue risorse.

Il ritorno alla natura è promosso dalla necessità di tregua alla fatica, di evasione temporanea nel tempo libero dalle città malsane, assordanti, viziate. Di qui un turismo sempre più orientato verso quei luoghi in cui sia stato maggiormente possibile

conservare l'ambiente naturale. Il parco nazionale è strumento che realizza la triplice esigenza:

1) di conservare contro la distruzione, per ignoranza o speculazione, la specie florofaunistica;

2) di offrire una « scuola viva » al desiderio dell'uomo di avanzare nel difficile terreno della conoscenza dell'interdipendenza dinamica della vita spontanea animale-vegetale;

3) di sviluppare il turismo educativo, igienico, oltre che economico.

Se il primo parco nazionale del mondo, quello di Yellow-stone negli Stati Uniti (1872), sorse per civile reazione alla distruzione del bisonte ed altri parchi (Kenya, Sud Africa, Congo) sono sorti per esigenza prevalente di conservazione della specie florofaunistica, gli altri 29 parchi nazionali negli USA, i 40 nell'URSS ed altri in Paesi progrediti (Giappone, Svezia, Svizzera) operano come « scuola viva » a servizio dell'uomo per accrescerne la comprensione della natura e come alimentatori di un turismo educativo.

Il nuovo parco delle Dolomiti bellunesi, che il disegno di legge propone di istituire, soddisfa la triplice esigenza illustrata.

Ambiente naturale del parco delle Dolomiti bellunesi.

È costituito da una vasta fascia montuosa, con quote varianti da 400 a 1.600 metri sul livello del mare, la quale parte dalla Val Cison, fiancheggia la Val Belluna, sulla destra orografica del Piave, fino al massiccio dello Schiara che chiude la pianura a nord di Belluno, e comprende i gruppi alpini delle vette feltrine del Sass da Mura-Cimonega, dei Feruc-Monti del Sole e dello Schiara.

La ricchezza floristica (roverella, faggio, larice, abeti, pini, fino al mugo, al cirmolo ed alla flora erbacea delle praterie di quota) è stata oggetto di studi (da Tito, padovano, a naturalisti insigni quali Bizzozzero, Dal Piaz e Traverso).

La fauna sopravvissuta all'offesa dell'uomo (camoscio, capriolo, daino, cervo, lepore bianca e grigia, volpe, marmotta, ermellino, martora, faina, puzzola, aquila reale, gallo cedrone, gallo forcello, coturnice, starna, francolino), scarsa come consistenza numerica delle singole specie, è qualitativamente degna di protezione e suscettiva di arricchimento mediante ripopolamenti.

Lo stato geo-ecologico del territorio, che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha assicurato alla proprietà pubblica per l'80 per cento con l'esproprio, sollecita l'interesse degli scienziati per lo studio delle rocce calcaree e dolomitiche e del turista attratto dai maestosi silenzi delle vette e delle valli.

Funzione del parco delle Dolomiti bellunesi.

Si è già detto in premessa che l'istituendo parco soddisfa la triplice esigenza di conservazione della specie florofaunistica esistente, di avanzamento della conoscenza della natura e di alimentazione del turismo educativo di massa.

Gli accenni all'ambiente naturale, che qualifica il territorio del parco, hanno illustrato e dimensionato le prime due esigenze.

In ordine al turismo educativo di massa non può sorgere alcun dubbio che la posizione geografica dell'istituendo parco, gravitante sulle grandi arterie nazionali, che congiungono la pianura padana e dell'Adige all'Austria ed alla Germania, sia tale da alimentare un flusso turistico imponente sul piano prospettivo, con riflessi positivi sullo sviluppo della provincia di Belluno che è, fra il resto, la più depressa del Veneto.

Struttura funzionale del parco.

La proprietà dei 22.000 ha. che costituiscono la superficie totale del parco è così suddivisa:

Stato	ha	16.500	75 %
enti locali	»	3.900	18 %
privati	»	1.600	7 %
<hr/>			
Totale	ha	22.000	100 %

Questa situazione facilita la creazione del parco. La proprietà privata, come si vede, è limitata al solo 7 per cento e può consentire la realizzazione di servizi collaterali all'attività del parco, che ben si addicono all'iniziativa privata. È inoltre da notare la assoluta assenza di abitati all'interno del parco.

Recependo soluzioni già sperimentate, si è suddiviso il territorio del parco in tre zone, caratterizzate da un'impedenza gradualmente crescente dall'esterno verso l'interno.

La prima zona, l'esterna, è destinata a soddisfare le esigenze del turismo educativo di massa con vincoli attenuati in ordine alle attrezzature consentite per soddisfare le esigenze di svago e divertimento.

La seconda, intermedia, è ad accesso esclusivamente pedonale, dotata solo di attrezzature essenziali e con vincoli pertanto più rigidi. La terza, l'interna, nel cuore del parco, è destinata solo allo studio ed alla ricerca, con vincoli di protezione assoluta ».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini della tutela e del miglioramento della flora e della fauna, della conservazione delle caratteristiche dell'ambiente naturale, dell'educazione e ricreazione dei cittadini, è costituito il Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

Il Parco è ente di diritto pubblico, amministrato da un Consiglio di amministrazione, ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Parco si estende sui gruppi montuosi delle Vette Feltrine, Monti del Sole, Schiara e Pramper e ne comprende tutti gli ambienti naturali, per una superficie, senza soluzione di continuità, di almeno 30 mila ettari.

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà effettuata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Consiglio regionale e delle Comunità montane interessate al territorio del parco, la delimitazione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, nel rispetto di quanto è stabilito nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

L'amministrazione del Parco è affidata a un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, composto da:

- 1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 2) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- 3) il direttore dell'Ufficio regionale delle foreste;

4) tre rappresentanti del Consiglio regionale del Veneto, di cui due della maggioranza ed uno designato dalla minoranza;

5) un rappresentante di ciascuna delle Comunità montane interessate al territorio del Parco, su designazione delle rispettive assemblee, di cui uno designato dalla minoranza.

Le assemblee delle Comunità montane procederanno, in riunione congiunta, alla designazione dei rappresentanti;

6) tre rappresentanti del Consiglio provinciale di Belluno, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

7) cinque esperti di chiara fama nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Consiglio regionale del Veneto, preferibilmente specializzati nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, geologia, selvicoltura, urbanistica;

8) un rappresentante degli enti ed associazioni a carattere nazionale istituzionalmente interessati alle finalità del Parco ed alla protezione dell'ambiente, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle indicazioni degli enti ed associazioni medesime.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge il presidente (che ha la legale rappresentanza del Parco) e due vice presidenti, di cui uno designato dai membri del Consiglio rappresentanti le minoranze ai sensi dei numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 3.

Nomina altresì, fino all'espletamento di regolare concorso pubblico, sulla base di una motivata valutazione di carattere tecnico ed amministrativo, il direttore del parco, che sovrintende ai servizi del parco e funge da segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione nomina il comitato tecnico consultivo, che ha il compito di esprimere pareri e collaborare con il

Consiglio di amministrazione per quanto concerne i problemi tecnici e scientifici attinenti alla gestione del Parco.

Il comitato tecnico consultivo è composto di non più di nove membri, scelti sulla base delle indicazioni degli enti ed associazioni istituzionalmente interessati alle finalità del parco ed alla protezione dell'ambiente.

Ai membri del Consiglio di amministrazione e del comitato tecnico consultivo non spetta alcuna indennità per le funzioni svolte, eccetto il rimborso spese.

Art. 5.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, dei quali uno nominato dal Ministro del tesoro, uno nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed uno nominato dalla Regione veneta.

Art. 6.

Nell'interno del parco sono costituite:

a) zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale viene conservato nella sua integrità e che sono destinate esclusivamente allo studio ed alla ricerca scientifica;

b) zone di riserva generale, aperte a tutti, nelle quali la gestione ha per scopo principale la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente naturale in ogni sua manifestazione;

c) zone di ricreazione e svago, situate in aree facilmente accessibili, nelle quali, fermo restando il principio della conservazione delle caratteristiche ambientali e naturali, possono essere create attrezzature idonee a favorire la sosta dei visitatori e la divulgazione culturale naturalistica. Queste zone non potranno nell'insieme occupare più di due ventesimi della superficie complessiva del parco.

Per le zone *a)* e *b)*, i poteri previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assetto e pianificazione del territorio sono attribuiti al Consiglio di amministrazione del Parco, sentiti gli enti locali interessati.

Il Consiglio di amministrazione determinerà altresì i modi, le forme e i tempi di accesso dei visitatori alle diverse zone, tenendo conto delle rispettive destinazioni.

Per quanto riguarda i nuovi insediamenti di attrezzature ricreative e ricettive nella zona c), il Consiglio di amministrazione potrà autorizzarli sulla base di un piano regolatore generale, adottato dal Consiglio stesso, sentite le Comunità montane interessate e il Consiglio regionale.

Il Consiglio di amministrazione del Parco dovrà esprimere il proprio preventivo parere per tutte le opere ed attività concernenti la difesa del suolo e la regolazione delle acque.

Art. 7.

La delimitazione prevista dall'articolo 2 e la divisione in zone prevista dal primo comma dell'articolo 6 sono indicate su di una mappa catastale ridotta a scala 1 : 10.000 la quale deve essere affissa per due mesi nell'albo pretorio del comune interessato; un secondo esemplare viene depositato presso gli uffici del comune il quale provvederà a dar corso ad adeguate forme di pubblicità sulla avvenuta affissione.

La pubblicazione mediante affissione ha valore di notificazione ai proprietari dei terreni e degli immobili e ad ogni altro interessato.

I reclami avverso la proposta di inclusione di terreni nel parco e di divisione delle zone devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni al comune nel quale si trovano i terreni.

Entro quindici giorni dalla scadenza del suindicato termine il sindaco trasmette al Consiglio di amministrazione del parco, oltre alla dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione, gli eventuali reclami pervenuti nonchè l'esemplare della mappa catastale. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione, inoltra gli atti, con le proprie osservazioni, in merito ai reclami concernenti la delimitazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide definitivamente sui reclami medesimi.

Sulle osservazioni concernenti la divisione delle zone, decide il Consiglio di amministrazione del Parco, la cui deliberazione costituisce atto definitivo.

Art. 8.

Il territorio del Parco è tutto vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

In tutto il territorio del Parco è vietato:

- a) modificare il regime delle acque;
- b) introdurre specie estranee di vegetali o di animali;
- c) esercitare la caccia ovvero disturbare o danneggiare gli animali in qualsiasi altro modo;
- d) coltivare cave o miniere ed asportare minerali;
- e) svolgere attività pubblicitaria, sempre che non si renda utile ai fini scientifici;
- f) introdurre cani da caccia, armi ed esplosivi di qualsiasi tipo, o attrezzature idonee alla cattura di animali.

Il Consiglio di amministrazione del Parco, nell'esercitare le funzioni assegnategli dall'articolo 6, dovrà disciplinare od, ove del caso, potrà, in aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, anche vietare, con proprio regolamento, in tutto il territorio del parco e a seconda delle zone, in conformità del motivato parere del comitato tecnico consultivo, le seguenti attività:

- a) le piantagioni e i disboscamenti;
- b) l'esercizio della pesca;
- c) lo svolgimento di attività commerciali;
- d) l'accensione di fuochi, l'introduzione di automezzi, gli attendamenti e i campeggi;
- e) l'esercizio degli sports organizzati e delle competizioni sportive;
- f) la raccolta delle specie vegetali e la cattura di animali diversi da quelli oggetto di attività venatorie;
- g) l'esercizio delle attività agricole e zootecniche.

Art. 9.

Chiunque violi i divieti indicati dall'articolo precedente o le disposizioni del regolamento del Parco è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire un milione o con l'arresto da cinque giorni a cinque mesi o con entrambe le pene, e non è ammessa oblazione. Le pene previste sono sempre raddoppiate in caso di recidiva.

Nella sentenza di condanna il giudice può ordinare la confisca degli strumenti e degli animali utilizzati per la violazione, la restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco, il risarcimento del danno o la restituzione in pristino dello stato dei luoghi a spese del violatore.

Art. 10.

La direzione del Parco ha sede a Belluno.

Il Consiglio di amministrazione, nella gestione del Parco, si avvale degli uffici, del personale e dei mezzi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Detto personale, oltre al normale armamento di ordinanza, avrà in dotazione, per i compiti di istituto, armi da caccia.

Art. 11.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Consiglio di amministrazione del Parco, sentita la Giunta regionale e il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, approva il piano di tutela e valorizzazione naturalistica del territorio del parco, elaborato dal Consiglio di amministrazione sentito il Comitato tecnico consultivo.

I comuni e gli enti locali interessati territorialmente dovranno essere invitati ad esprimere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, il proprio parere sullo schema del piano.

Art. 12.

Ai comuni, agli altri enti ed ai privati proprietari di immobili compresi nel Parco, a titolari di aziende e utenti di usi civici è corrisposto dall'Ente Parco un indennizzo nel caso di cessazione o di rilevante diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprietà, che non siano già fissati da altre leggi.

L'indennizzo è determinato dal Consiglio di amministrazione sentito l'ufficio tecnico erariale. Con il regolamento di cui al successivo articolo 15, saranno stabiliti criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione dell'indennizzo e sarà altresì stabilito in quali limiti e con quali procedure possa provvedere direttamente a stabilire l'indennizzo il capo dell'Ufficio regionale delle foreste, sentito sempre l'ufficio tecnico erariale.

Art. 13.

Nel caso di alienazione di beni immobili privati compresi nell'area del Parco, l'Ente Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi ha diritto di prelazione.

Per gli immobili compresi nella zona di ricreazione e svago, tale diritto, nel caso che non venga esercitato dall'Ente Parco, potrà essere esercitato, nell'ordine, anche dai comuni, dalle Comunità montane e dalla Regione.

Il proprietario dei beni in corso di alienazione dovrà darne comunicazione scritta ai predetti enti che entro sessanta giorni dovranno far conoscere all'interessato le proprie determinazioni.

Art. 14.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante uno stanziamento annuo di lire 100 milioni a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) con ogni altro eventuale contributo erogato da enti, associazioni e privati.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà annualmente al bilancio dello Stato la somma di lire 100 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 530 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

All'onere annuo di lire 100 milioni previsto dalla lettera a) del primo comma si farà fronte con l'entrata di cui al precedente secondo comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approva con proprio decreto le norme del regolamento del Parco elaborate dal Consiglio di amministrazione ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

Fino a che non sia emanato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla delimitazione del Parco, avrà vigore la delimitazione specificata nel grafico su carta a scala 1 : 50.000 allegato alla presente legge.

Sino a quando non saranno entrati in vigore i provvedimenti di cui agli articoli 6 ed 11 è vietato, in tutto il territorio del Parco, eseguire costruzioni e lavori edili di qualsiasi specie, restando consentite le opere di manutenzione e conservazione degli edifici ed opere esistenti nonchè le opere indispensabili per la difesa del suolo.